CONDIZIONI GENERALI DI FINANZIAMENTO

Le presenti condizioni generali di finanziamento (le "**Condizioni Generali di Finanziamento**") trovano applicazione nei confronti di tutti i soggetti – Titolari di progetto e Investitori come *infra* definiti– che concludono un finanziamento attraverso la piattaforma di *crowdfunding* dedicata a progetti nel settore immobiliare gestita da Trusters S.r.l. con sede legale a Milano in Via Legnano 28, P.IVA 10128020962, pec trusteritalia@pec.imprese.it, agente di pagamento autorizzato ad operare dalla Banca di Francia ed iscritto al numero di registrazione 2018110904 del REGAFI.

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti condizioni si applicano le seguenti definizioni:

(i) **Conto di Pagamento** o **Wallet**: il conto di pagamento che l'Investitore è tenuto ad aprire presso Lemonway, previe le opportune verifiche di quest'ultimo anche in materia di antiriciclaggio, per poter effettuare i finanziamenti in favore dei Titolari di Progetto e per poter ricevere i rimborsi/rendimenti connessi ai progetti finanziati;
(ii) **Fornitore**: Trusters S.r.l.., con sede legale in Milano, Via Adelaide Bono Cairoli n. 22, C.F./P.IVA n. 10128020962;
(iii) **KIIS**: scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
(iv) **Investitore**: la persona fisica o giuridica che sottoscrive contratti di finanziamento tramite la Piattaforma;
(v) **Lemonway**: Lemonway SA, siret number 500486915, con sede in 93100 – Montreuil (Francia), in Rue de la Beaune n. 14, registrata presso l'autorità finanziaria francese ACPR (http://acpr.banque-france.fr/) come istituto di pagamento con numero 16568J, dotata di "passaporto europeo", secondo quando stabilito dalla Delibera n. 584/2016 della Banca d'Italia.
(vi) **Piattaforma**: la piattaforma di crowdfunding www.trusters.it gestita da Trusters S.r.l.;
(vii) **Progetto**: è l'offerta riguardante la concessione di prestiti *peer to peer* promossa da un Titolare di progetto a una pluralità di investitori terzi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche;
(viii) **Regolamento**: Regolamento UE 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese;
(ix) **Simulazione Perdite**: è il test di simulazione della capacità di sostenere perdite di cui all'art. 21 del Regolamento, volto a consentire agli investitori non sofisticati di simulare la propria capacità di sopportare le perdite. La Simulazione Perdite deve essere ripetuta ogni due anni;
(x) **Questionario di Appropriatezza**: è il test previsto dall'art. 21 del Regolamento, volto a valutare il livello di conoscenza, esperienza e comprensione dell'investitore non sofisticato in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla Piattaforma;
(xi) **Titolare di Progetto:** la persona giuridica che persegue l'obiettivo di reperire finanziamenti proponendo un Progetto di crowdfunding tramite la Piattaforma.

[Art. 1]

Il Titolare di Progetto è il soggetto che ha richiesto un finanziamento tramite Piattaforma, formulando una offerta al pubblico online ai sensi del Regolamento; l'Investitore è il soggetto che accetta tale offerta effettuando un finanziamento in favore del Titolare di Progetto tramite la Piattaforma.

Le Condizioni Generali di Finanziamento unitamente alle Condizioni Particolari di Finanziamento costituiscono il "Contratto di Finanziamento"

Dette Condizioni Generali di Finanziamento si applicano al Titolare di Progetto nel momento in cui la propria offerta viene pubblicata sulla Piattaforma unitamente alla scheda KIIS e agli altri documenti e informazioni di cui al Regolamento.

L'offerta del Titolare di Progetto rimane ferma e irrevocabile per la durata stabilita nell'offerta stessa e obbliga il Titolare di Progetto ad accettare tutte le adesioni conformi da parte degli Investitori.

Per quanto riguarda l'Investitore, il medesimo aderisce alle Condizioni Generali di Finanziamento nel momento in cui:

a) accetta l'offerta tramite la Piattaforma indicando l'importo che intende finanziare in favore del Titolare di Progetto;

b) effettua il versamento della somma investita, in forma elettronica a valere sul suo Conto di Pagamento.
L'efficacia del Contratto di Finanziamento è subordinata al raggiungimento tempestivo dell'obiettivo minimo di raccolta indicato nell'offerta pubblicata sulla Piattaforma (di seguito il "**Target**").

Ciascun Contratto di Finanziamento stipulato dal Titolare di Progetto con il singolo Investitore è separato da tutti gli altri Contratti di Finanziamento sottoscritti con altri Investitori.

Pertanto i diritti di ciascun Investitore stabiliti dal Contratto di Finanziamento sono distinti e indipendenti da quelli attribuiti agli altri Investitori, anche se gli stessi hanno concorso a finanziare il medesimo Progetto; ogni obbligazione del Titolare di Progetto nei confronti di un Investitore ai sensi del Contratto di Finanziamento costituisce un'obbligazione distinta e indipendente dalle obbligazioni assunte nei confronti degli altri Investitori, anche se hanno concorso a finanziare il medesimo Progetto.

Le obbligazioni di ciascun Investitore sono indipendenti e non solidali rispetto alle obbligazioni degli altri Investitori in relazione ai rispettivi finanziamenti e ciò anche se questi hanno concorso a finanziare il medesimo Progetto; l'inadempimento di un Investitore agli obblighi posti in capo allo stesso non avrà alcun effetto sulle obbligazioni gravanti su un altro Investitore del medesimo Progetto.

[Art. 2]

Parti delle Condizioni Generali di Finanziamento sono il Titolare di Progetto e l'Investitore, come registrati sul portale www.trusters.it gestito da Trusters, la quale ha predisposto le Condizioni Generali di Finanziamento e i processi gestionali e informatici di perfezionamento degli accordi tra Titolare di Progetto e Investitore al fine di assicurare un corretto, trasparente ed omogeneo processo di stipulazione dei contratti tra Titolare di Progetto e Investitore.

Pertanto, Trusters non è in alcun modo responsabile della consegna della somma investita, della sua restituzione o del pagamento di interessi. In proposito, l'Investitore e il Titolare di Progetto esonerano e manlevano Trusters da ogni responsabilità, prendendo atto che essa si è limitata a svolgere un servizio di intermediazione nella concessione di prestiti, per facilitare l'abbinamento tra offerta del Titolare di Progetto e Investitore, servizio il cui costo è contrattualmente sostenuto dal Titolare di Progetto.

[Art. 3]

Il Contratto di Finanziamento è composto dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di finanziamento, che le integrano formandone parte integrante e sostanziale.

In particolare, le Condizioni Particolari di Finanziamento contengono alcuni elementi essenziali del Contratto di Finanziamento, quali:

- la remunerazione del finanziamento;

- la durata del finanziamento; ed

- eventuali condizioni particolari.

Le Condizioni Particolari di Finanziamento sono pubblicate tra i documenti dell'offerta al pubblico, nelle pagine web della specifica offerta del Titolare di Progetto sulla Piattaforma.

[Art. 4]

In caso di difformità tra l'intenzione di investimento, espressa dall'Investitore sulla Piattaforma, e la somma effettivamente investita, prevale quest'ultima e il Contratto di Finanziamento si considera concluso per detto importo, fermo restando il diritto di ripensamento di cui all'art. 22 del Regolamento UE 2020/1503 spettante all'Investitore.

La documentazione dei trasferimenti fornita da Lemonway fa piena prova di detto importo e del suo pagamento.

[Art. 5]

Le Condizioni Generali di Finanziamento hanno la durata prevista nelle Condizioni Particolari di Finanziamento. Al termine del Contratto di Finanziamento il Titolare del Progetto è tenuto a restituire all'Investitore senza ritardo la somma investita oltre al compenso descritto all'articolo seguente, accreditando l'importo senza spese sul Conto di Pagamento dell'Investitore.

Ove il Titolare di Progetto non fosse in grado di restituire la somma investita alla scadenza del prestito, il Contratto di Finanziamento potrà essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi. In tale periodo a favore dell'Investitore maturerà

un interesse moratorio pari all'1%, da calcolarsi sull'intero importo dovuto all'Investitore, inclusivo della somma investita e del compenso menzionato all'art. 9.

L'eventuale proroga costituisce una facoltà esclusiva della Piattaforma e non determina in capo al Titolare di Progetto alcun diritto o legittima aspettativa alla relativa concessione. La Piattaforma potrà concedere la proroga esclusivamente all'esito di un'istruttoria volta a valutare la situazione economica, finanziaria e progettuale del Titolare, subordinatamente alla preventiva trasmissione, da parte di quest'ultima, della documentazione economica, patrimoniale e finanziaria richiesta dalla Piattaforma, nonché di ogni ulteriore informazione o documento che la stessa ritenga necessario o opportuno ai fini della propria valutazione. La Piattaforma si riserva, inoltre, la facoltà di subordinare la concessione della proroga al rilascio, da parte del Titolare e/o di soggetti terzi, di una o più garanzie, personali o reali, ovvero di qualsiasi altra forma di garanzia ritenuta idonea, adeguata e soddisfacente. Resta inteso che la mancata concessione della proroga non comporterà alcuna responsabilità in capo alla Piattaforma, né potrà costituire titolo per pretese risarcitorie o indennitarie da parte del Titolare.

[Art. 6]

Il Titolare di Progetto presta in favore di ciascun Investitore le seguenti dichiarazioni e garanzie, ciascuna delle quali deve essere veritiera e corretta alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento (le "**Dichiarazioni del Titolare di Progetto**"):

a) il Titolare di Progetto è una società debitamente organizzata e validamente esistente secondo il diritto italiano, la cui sede legale è in Italia ed esercita principalmente un'attività commerciale o industriale, con esclusione delle attività finanziarie e di investimento;

b) il Titolare di Progetto ha pieni poteri e legittimazione a esercitare la sua attività come attualmente esercitata, la stessa ha la titolarità e/o la legittima disponibilità dei beni necessari per l'esercizio di tale attività;

c) il Titolare di Progetto è dotato di ogni capacità, potere e autorizzazione necessari per sottoscrivere il Contratto di Finanziamento e per adempiere alle obbligazioni con lo stesso assunte; la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto di Finanziamento da parte del Titolare di Progetto è conforme al proprio oggetto sociale e rientra nell'esercizio della propria attività;

d) le obbligazioni assunte dal Titolare di Progetto ai sensi del Contratto di Finanziamento sono conformi alla legge, a lui opponibili e suscettibili di esecuzione giudiziale;

e) la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento da parte del Titolare di Progetto e l'adempimento delle obbligazioni dallo stesso previste non sono e non saranno contrari: (i) ad alcuna legge o regolamento allo stesso applicabile; (ii) al proprio atto costitutivo e statuto; (iii) ad ogni ulteriore contratto o intesa sottoscritto dal Titolare di Progetto o relativo a qualunque dei suoi beni;

f) tutte le autorizzazioni necessarie affinché il Titolare di Progetto possa sottoscrivere il Contratto di Finanziamento di cui è parte ed esercitare i relativi diritti e adempiere le relative obbligazioni, sono state ottenute e sono pienamente in vigore;

g) il Titolare di Progetto non si trova in stato di liquidazione, insolvenza, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o comunque soggetto ad alcuna procedura concorsuale e nessuna di tali procedure è allo stato prevedibile o minacciata;

h) il Titolare di Progetto non ha sottoscritto alcun accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 67, comma 3, lettera d), 182-bis o 182-ter del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

i) tutte le informazioni fornite a Trusters da parte del Titolare di Progetto precedentemente alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sono esatte, complete e aggiornate alla data nella quale sono state rilasciate (o alternativamente, alla data a cui le stesse si riferiscono) e non sono suscettibili di indurre in errore Trusters e gli Investitori, in relazione al loro contenuto e/o a causa di omissioni, della sopravvenienza di fatti nuovi o di informazioni già esistenti, ma non comunicate;

j) i documenti (diversi rispetto ai documenti finanziari di cui alla successiva lettera k) forniti a Trusters da parte del Titolare di Progetto in conformità a quanto prescritto dal Regolamento e dalla normativa applicabile sono

alla data in cui sono stati forniti e alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, esatti, completi e aggiornati;

k) i documenti contabili e finanziari forniti dal Titolare di Progetto ai sensi del Regolamento e della normativa applicabile sono stati redatti in conformità ai principi contabili applicabili e sono veritieri e corretti e rappresentano il quadro fedele, veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Titolare di Progetto e dei risultati economici nei periodi indicati (nonché, se del caso, della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata del gruppo facente capo al Titolare di Progetto);

l) né il Titolare di Progetto, né, per quanto a sua conoscenza, alcuno dei suoi amministratori o dirigenti ha commesso o è stato condannato per reati di riciclaggio, corruzione o terrorismo; inoltre il Titolare di Progetto ha adottato e mantiene tutte le misure necessarie o opportune al fine di prevenire la commissione di tali reati e in generale per evitare l'incorrere in responsabilità amministrativa dipendente da reato;

m) né il Titolare di Progetto, né, per quanto a sua conoscenza, alcuno dei suoi amministratori o dirigenti è stato sottoposto a misure cautelari, interdittive, limitative della libertà personale o sanzionatorie da parte di una autorità giurisdizionale italiana o straniera o ha commesso fatti suscettibili di sanzione pecuniaria o limitativa della libertà personale per reati di riciclaggio, corruzione o finanziamento del terrorismo;

n) nel caso in cui il Contratto di Finanziamento e, in particolare, le Condizioni Particolari di Finanziamento prevedano la costituzione di garanzie: (i) ogni documento di garanzia costituisce una garanzia validamente costituita e opponibile a tutti i terzi in conformità ai suoi termini e condizioni; (ii) ogni documento di garanzia comporta la valida costituzione della relativa garanzia, la quale non è in contrasto con alcun'altra garanzia avente il medesimo grado o di grado superiore o con diritti di terzi;

o) il Titolare di Progetto non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di tasse e imposte e con i conseguenti adempimenti;

p) il Titolare di Progetto non si trova in alcun stato di default e nessun stato di default è prevedibile che si verifichi per effetto dell'erogazione del finanziamento.

[Art. 7]

Ferma restando la proroga semestrale di cui al precedente art. 5, gli Investitori avranno diritto di richiedere al Titolare di Progetto l'immediato integrale rimborso del finanziamento, oltre interessi maturati e spese, e il Titolare di Progetto avrà l'obbligo di rimborsare integralmente i predetti importi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta scritta inviatagli da Trusters, in nome e per conto degli Investitori e/o da qualsiasi terzo da questi ultimi all'uopo incaricato, ai sensi di quanto previsto dal contratto di servizi stipulato tra il Titolare di Progetto e Trusters nei casi di:

- utilizzo dei fondi erogati a titolo di finanziamento per finalità differenti rispetto al finanziamento del Progetto;
- violazione, falsità o inesattezza delle Dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Titolare di Progetto ai sensi del precedente art. 6;
- violazione dei termini e delle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, alla quale non è stato posto rimedio dal Titolare di Progetto entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte di Trusters, in nome e per conto degli Investitori, e/o di qualsiasi terzo da questi ultimi all'uopo incaricato;
- incapacità o impossibilità da parte del Titolare di Progetto ad adempiere alle proprie obbligazioni alla relativa scadenza, sospensione dei pagamenti alla relativa scadenza o, a fronte di difficoltà finanziarie attuali o potenziali, sottoscrizione di accordi con i creditori di ristrutturazione o il rimborso del debito;
- nel caso in cui il Titolare di Progetto subisca un protesto o sia dichiarato "cattivo pagatore" dalla Centrale dei Rischi;
- apertura di una procedura concorsuale, di concordato preventivo o liquidatorio, ristrutturazione dei debiti o di amministrazione straordinaria o di natura analoga, ivi inclusa la cessione o il pignoramento dei beni a favore dei creditori ai sensi della legge applicabile o cessazione dei pagamenti;

- mancato pagamento da parte del Titolare di Progetto di ogni somma dovuta ai sensi del Contratto di Finanziamento alla relativa data di scadenza, salvo che tale mancato pagamento sia dovuto ad un errore tecnico o amministrativo e che sia rimediato entro e non oltre i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla rispettiva data di scadenza;
- nel caso in cui sia stato instaurato contro il Titolare di Progetto un procedimento monitorio, ovvero i beni immobili di proprietà dello stesso siano oggetto di ipoteca giudiziaria o sequestro conservativo finalizzato a costituire garanzia della restituzione di una somma di denaro;
- nel caso in cui il Titolare di Progetto trasferisca la propria sede fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- adozione da parte dei competenti organi sociali di una delibera che determini lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione del Titolare di Progetto;
- il rilascio da parte dei revisori legali dei conti o, ove applicabile, del collegio sindacale del Titolare di Progetto, di una relazione con rilievi sul relativo bilancio annuale (o consolidato) (con l'esclusione dei rilievi che non abbiano un'incidenza significativa sulla veridicità del bilancio medesimo) o il rifiuto di rilasciare una relazione sui bilanci, nel caso in cui il Titolare di Progetto risulti soggetto ad un procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002;
- qualora le Condizioni Particolari di Finanziamento prevedano l'obbligo (ovvero la possibilità) di rilasciare delle garanzie: (i) la mancata costituzione, stipulazione, entrata in vigore di una garanzia prevista ai sensi delle Condizioni Particolari di Finanziamento senza che la stessa sia stata sostituita da una garanzia equivalente entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui tale garanzia avrebbe dovuto essere rilasciata o costituita o entrare in vigore; (ii) l'invalidità per qualsivoglia ragione o causa di una garanzia o il fatto che la stessa non sia o non sia più del grado previsto dalla dalle Condizioni Particolari di Finanziamento dopo che la stessa sia stata validamente concessa o conclusa ovvero cessione a qualsivoglia titolo di un impegno a costituire una garanzia, sempre che la stessa non venga sostituita da una garanzia equivalente entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui tale garanzia avrebbe dovuto essere rilasciata o costituita o entrare in vigore.

[Art. 8]

A partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e fino a che il finanziamento non sia stato interamente rimborsato per capitale, interessi, spese e oneri accessori da parte del Titolare di Progetto a ciascun Investitore ai sensi del predetto contratto, il Titolare di Progetto, per quanto di sua rispettiva competenza, assume altresì i seguenti impegni nei confronti di ciascun Investitore:

(i) non richiedere il finanziamento del medesimo Progetto su un'altra piattaforma di finanziamento italiana o estera;

(ii) utilizzare il finanziamento ricevuto dall'Investitore esclusivamente nell'ambito del Contratto di Finanziamento e conformemente alla destinazione descritta nel medesimo, senza distrarlo per altre finalità;

(iii) ottenere, rispettare e fare in modo che siano in vigore tutte le autorizzazioni eventualmente richieste ai sensi della normativa applicabile al fine di poter correttamente adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento o per garantire la validità e legittimità del Contratto di Finanziamento e a comunicare, senza ritardo, a seguito di loro richiesta, a Trusters (qualora lo richieda a nome e per conto degli Investitori) e/o agli Investitori, una copia dichiarata conforme all'originale di tali autorizzazioni.

(iv) rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, il cui mancato rispetto possa avere un effetto significativo sulla sua capacità di adempiere correttamente alle obbligazioni nascenti dal Contratto di Finanziamento;

(v) comunicare a Trusters e agli Investitori (se del caso, anche per il tramite di Trusters) ogni modifica al proprio oggetto sociale, alla propria forma giuridica o alla natura della propria attività successivi alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;

(vi) condurre la propria attività in buona fede e secondo correttezza, salvaguardando l'utilità

dell'Investitore, nonché mantenere la propria sede legale in Italia per tutta la durata del Contratto di Finanziamento.

Inoltre, in caso di default, il Titolare di Progetto sarà tenuto a:

(vii) comunicare a Trusters ed agli Investitori nel minor tempo possibile dalla relativa conoscenza, il verificarsi di un evento che determini il default, unitamente alle misure intraprese per porvi rimedio;

(viii) fornire a Trusters senza ritardo successivamente alla relativa richiesta una dichiarazione da parte di un proprio rappresentante nella quale dovrà essere indicato che alcun caso di default è in corso; ovvero nel caso in cui tale caso di default sia in corso le misure adottate per porvi rimedio.

[Art. 9]

A fronte del finanziamento da parte dell'Investitore a valere sul Conto di Pagamento del Titolare di Progetto, quest'ultimo si obbliga a corrispondere all'Investitore il rimborso di capitale e interessi secondo quanto previsto negli accordi contrattuali sottoscritti tra l'Investitore e il Titolare di Progetto.
Detto compenso può avere ad oggetto interessi calcolati in misura fissa, con un tasso annuo da parametrare alla effettiva durata del prestito per ragione di mese. Ove la durata del prestito, calcolata dalla erogazione alla restituzione, includa una frazione di mese, al fine del calcolo degli interessi si calcolerà un mese intero.
Inoltre, se previsto nell'offerta, il compenso può includere, oltre agli interessi in misura fissa, anche un compenso commisurato al successo dell'iniziativa, nella misura precisata nell'offerta al pubblico.
In ogni caso, il compenso deve essere pagato al termine del prestito, unitamente alla restituzione del capitale.

[Art. 10]

L'investitore conferisce alla Piattaforma, che accetta, mandato senza rappresentanza, ai sensi degli artt. 1703 e seguenti del Codice Civile, affinché, in nome proprio e per conto dell'Investitore compia tutte le attività necessarie o opportune per la gestione, la tutela e il recupero dei crediti derivanti dai finanziamenti conclusi attraverso la Piattaforma.
Nell'ambito del presente mandato, la Piattaforma è autorizzata, nei limiti consentiti dalla legge a:

a) svolgere ogni attività di sollecito, gestione e recupero del credito in via stragiudiziale;
b) negoziare e definire piani di rientro, dilazioni di pagamento, accordi transattivi o altri strumenti finalizzati al recupero del credito;
c) conferire incarichi a professionisti e avvocati, determinandone modalità operative e compensi;
d) porre in essere ogni attività preparatoria, cautelare, conservativa ed esecutiva consentita dall'ordinamento, nonché

promuovere le azioni giudiziali necessarie per l'accertamento, la tutela e il recupero dei crediti, anche mediante il conferimento dei necessari incarichi difensivi.
Le somme recuperate dalla Piattaforma, al netto delle spese sostenute saranno imputate e ripartite tra gli Investitori aventi diritto in proporzione ai rispettivi crediti.
Resta inteso che il presente mandato non comporta il trasferimento della titolarità dei crediti in capo alla Piattaforma, la quale opera esclusivamente quale mandataria senza rappresentanza nell'interesse degli Investitori.
Qualora l'esercizio di specifiche azioni giudiziali richieda, ai sensi della normativa applicabile, una particolare legittimazione processuale o sostanziale, l'Investitore si impegna a conferire alla Piattaforma, o ai professionisti da questa incaricati, gli ulteriori atti, procure o negozi giuridici necessari a consentire l'esercizio delle relative azioni.
Resta salva la facoltà dell'Investitore di rinunciare ad essere rappresentato dalla Piattaforma nell'ambito delle attività di gestione, tutela, coordinamento e recupero del credito di cui al presente mandato. A tal fine, l'Investitore dovrà manifestare espressamente la propria volontà mediante comunicazione inviata a mezzo PEC all'indirizzo trusteritalia@pecimprese.it entro e non oltre i sette (7) giorni successivi alla scadenza naturale del progetto finanziato.
La comunicazione nei termini sopra indicati comporterà, a decorrere dalla relativa ricezione, l'esclusione dell'Investitore dalle attività di gestione, coordinamento e recupero del credito svolte dalla Piattaforma, con conseguente cessazione

del mandato conferito ai sensi della presente clausola limitatamente alla posizione del medesimo Investitore.
In tale ipotesi, l'Investitore provvederà autonomamente, sotto la propria esclusiva responsabilità e a proprie spese, a porre in essere ogni attività ritenuta opportuna per la tutela e il recupero del proprio credito, restando inteso che la Piattaforma non svolgerà alcuna ulteriore attività, né giudiziale né stragiudiziale, nell'interesse del medesimo.
L'Investitore prende altresì atto e accetta che, a seguito dell'esclusione, perderà il diritto di ottenere, per il tramite della Piattaforma, la gestione degli incassi e il rimborso delle somme eventualmente recuperate, che dovranno essere richieste e riscosse dall'Investitore stesso.

[Art. 11]

In caso di proroga del contratto, i costi di gestione pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre iva, unitamente agli eventuali costi aggiuntivi di gestione e coordinamento tra emittenti, Piattaforma, investitori e professionisti incaricati per le azioni di recupero del credito, stabiliti in misura fino ad € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre iva per le attività stragiudiziali e fino ad € 10.000,00 (diecimila/00) oltre iva per le attività giudiziali, saranno posti integralmente a carico della Società debitrice, laddove la stessa non provveda all'integrale adempimento ovvero provveda ad adempimento parziale, saranno addebitati pro quota ai finanziatori, mediante trattenuta dagli importi recuperati.
Resta inteso che, qualora dall'attività di gestione e coordinamento non venga recuperato alcun importo, i costi di cui al presente articolo saranno integralmente a carico della Piattaforma.

[Art. 12]

Il Titolare di Progetto non può cedere o trasferire a qualunque titolo o causa, tutti o parte dei suoi diritti o obbligazioni nascenti del Contratto di Finanziamento.

Il Titolare di Progetto autorizza sin d'ora ciascun Investitore a cedere, in ogni momento, e senza necessità di ottenere il suo preventivo consenso, tutti o parte dei suoi diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento in particolare, ma non limitatamente, a una società di cartolarizzazione o ad un altro Investitore.

[Art. 13]

Non appena l'obiettivo minimo indicato nell'offerta viene tempestivamente raggiunto, Lemonway addebita senza ritardo il Conto di Pagamento dell'Investitore e accredita il Conto di Pagamento del Titolare di Progetto per l'importo finanziato dall'Investitore.

Laddove invece il termine di scadenza indicato nell'offerta al pubblico decorresse inutilmente, senza cioè il raggiungimento dell'obiettivo minimo indicato nella medesima offerta, l'Investitore rientrerà subito nella piena disponibilità della intera somma che intendeva investire, senza sopportare alcun costo od onere.

[Art. 14]

Il Titolare di Progetto si impegna ad aggiornare gli Investitori sull'andamento del Progetto attraverso apposite comunicazioni di volta in volta pubblicate sulla Piattaforma.

[Art. 15]

L'Investitore prende atto e accetta che la chiusura del Conto di Pagamento comporta l'impossibilità di ricevere quanto gli fosse eventualmente ancora dovuto in relazione a finanziamenti effettuati ed ancora non rimborsati.

[Art. 16]

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1469 del Codice Civile il Titolare di Progetto e l'Investitore espressamente riconoscono la natura aleatoria del Contratto di Finanziamento e per l'effetto dichiarano, riconoscono e accettano la non applicabilità agli stessi delle disposizioni previste dagli articoli 1467 e seguenti del Codice Civile.

[Art. 17]

Il Contratto di Finanziamento è regolato e dovrà essere interpretato in conformità alle leggi della Repubblica Italiana in vigore.

In caso di controversia avente a oggetto le Condizioni Generali di Finanziamento e/o il Contratto di Finanziamento, o in relazione agli stessi, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.